



COMUNE DI SALE

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) sale@cert.ruparpiemonte.it
Via Manzoni n°1 – Cap. 15045 – P.IVA 00409960069
tel. 0131/84178 - fax 0131/828288

Ord. 7/2022

OGGETTO: ORDINANZA IN MERITO ALL'ADOZIONE DI MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE – CONTESTUALE ATTIVAZIONE COC PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SALE (AL)

Sale,

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **Luglio**,

IL SINDACO

Visti:

-il D. Lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l'articolo 98 che prevede che “*coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)*”,

-il DPCM 04.06.1996 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali,

-l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 “*testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

Considerata l'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

Vista l' Ordinanza **n. 906 del 21/07/2022** "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto" del CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisita la Nota trasmessa da **Egato6 - Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino** in atti al Prot. 4523 del 22/07/2022, con cui si segnala il perdurare delle attuali eccezionali condizioni climatiche con conseguente rischio di un aggravamento dell'attuale situazione idrica, e si invitano i Sindaci ad accogliere la richiesta del gestore ed emettere un'ordinanza per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile per gli usi domestici ed igienico sanitari strettamente necessari;

Acquisita la Nota Prot. 4506 del 21/07/2022 trasmessa da AMAG reti idriche in merito alla Richiesta limitazione consumi idrici inviata ai sindaci in pari data;

Dato atto che sussistono motivi di contingibilità e urgenza, tenuto conto del pericolo per la collettività connesso alla diminuzione o sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile, sotto il profilo igienico - sanitario;

Premesso altresì che la legge 24 febbraio 1992 nr. 225 all'art. 2 riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;

Richiamato il D.Lgs. 2 febbraio 2018 nr. 2 “Nuovo Codice di Protezione Civile”;

- l'art. 1 che definisce le attività, i compiti e le competenze della Protezione Civile, volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente da eventuali scenari di rischio;

- gli articoli 12 e 13 in merito alle Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 06 del 14/07/2022 avente oggetto “Attivazione del COC di Sale per interventi di protezione civile finalizzati all'assistenza alla popolazione in relazione agli eventi nell'ambito della fesa patronale di S. Anna – Integrazione Ordinanza sindacale 2/2022”;

Visti:

-il R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i.

-l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

-il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n° 10/R;

-il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;

-la D.G.R. 14 giugno 2018, n° 28-7049;

-D.P.R. 6 febbraio 1981 nr. 66;

-la legge 24 febbraio 1992 nr. 225;

-il Dlgs. 31 marzo 1998 nr. 112;

-la legge regionale 26 aprile 2000 nr. 44;

-la legge 9 novembre 2001 nr. 401 che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 novembre 2001 n. 343;

-la legge regionale 14 aprile 2003 n. 7, inerente disposizioni in materia di Protezione Civile;

-la legge 100/2012 in materia di riordino del sistema di Protezione Civile nazionale;

- il nuovo regolamento regionale in materia di volontariato di Protezione Civile;
- il D.Lgs. 267/2000

ORDINA

1. a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il **divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile** per
 - l'irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati**
 - il lavaggio di aree cortilizie e piazzali**
 - il lavaggio di veicoli privati**
 - il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua**
 - tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.**
2. di richiamare integralmente e integrare le disposizioni previste nell'ordinanza sindacale n. 2/2022:
3. di attivare in seno al Centro Operativo Comunale e l'Unità di Crisi ubicata presso il Servizio di Protezione Civile sito in Sale via Manzoni,1 **le funzioni di volontariato necessarie all'assistenza della popolazione viste le limitazioni imposte per l'uso della risorsa idrica e la grave carenza derivante dal perdurare delle condizioni di siccità**, con le seguenti attribuzioni:
 - **Centro Operativo Comunale:** Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume;
 - **.Funzione Sicurezza e Viabilità:** Comandante Caserma Carabinieri di Sale – Comandante Polizia Locale dell'Unione Terre di Fiume;
 - **Funzione Tecnico/Manutentiva:** Responsabile del Servizio LL.PP. e manutentivo dell'Unione Terre di Fiume;
 - **Funzione Volontariato:** Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Sale.
4. Ai volontari del Servizio di Protezione Civile in servizio presso il COC di Sale di **attenersi scrupolosamente ed inderogabilmente alle indicazioni organizzative e sanitarie che gli saranno impartite, anche al fine di evitare la diffusione del virus COVID-19** nell'ambito delle attività previste di cui al punto precedente;
5. Al Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Sale di mantenere il registro delle operazioni svolte, trasmettendolo settimanalmente al competente Servizio.

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

DISPONE

-L'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.);

-Nei confronti dei trasgressori sia applicata la sanzione prevista dall'art. 7-bis (sanzioni amministrative) del D.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) fino a 500,00;

DISPONE ALTRESI'

-la contestuale chiusura, a far data dal 27/07/2022. del Centro operativo Comunale (C.O.C.) e l'Unità di Crisi ubicata presso il Servizio di Protezione Civile sito in Sale limitatamente alle funzioni attivate con Ordinanza 6/2022 (festa patronale di S. Anna);

-che copia del presente atto sia inviata a:

-Prefettura di Alessandria;

- S.O. Protezione Civile – Regione Piemonte;

- S.O. Protezione Civile – Provincia di Alessandria;

- Caserma Carabinieri di Sale;

- Comune di Molino dei Torti;

- Al C.O.M. 8 presso Comune di Alluvioni Piovera;

- Al Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Comune di Sale

- Egato6 - Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

-Gruppo AMAG - servizi idrici, energetici e ambientali, con sede ad Alessandria;

-che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per il periodo previsto dalle vigenti leggi.

AVVERTE CHE

Il COC - Centro Operativo Comunale verrà presieduto dal sottoscritto Sindaco pro-tempore in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile;

Il RUP è il Responsabile di Servizio Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/1971 al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO

f.to LAZZARINA ARZANI

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)